COMUNE DI VALLADA AGORDINA (Provincia di Belluno)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE **ENTRATE COMUNALI**

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Definizione delle entrate
- Art. 3 Aliquote e tariffe
- Art. 4 Agevolazioni

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Art. 5 Forme di gestione
- Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 8 Attività di controllo delle entrate
- Art. 9 Rapporti con i cittadini
- Art. 10 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 11 Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 12 Contenzioso tributario
- Art. 13 Sanzioni tributarie
- Art. 14 Autotutela

TITOLO III

RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art.15 Riscossione
- Art.16 Dilazione del pagamento
- Art.17 Rimborsi
- Art.18 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di entrate come definite dall'art.2

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 19- Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
- 2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso e i rimborsi.
- 3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
- 4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, in quanto compatibili con il presente regolamento.

Art. 2 Definizione delle entrate

- 1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
- 2. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
- 3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 Aliquote e tariffe

- 1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge.
- 2. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, ogni responsabile del servizio predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
- 3. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno

4. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dell'articolo 54 del D.Lgs. 446/1997.

Art. 4 Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.

Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 Forme di gestione

- 1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
- 2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dall'art. 113 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, oltre alle seguenti:
- a) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.Lgs. 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
- c) convenzione con l'Unione Montana Agordina tramite il Servizio Associato Tributi.
- 3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario, responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.
- 2. Il funzionario responsabile è individuato di norma: nel dirigente del competente settore se presente all'interno dell'ente o nella figura apicale del servizio tributi ed è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine.

In particolare il funzionario responsabile cura:

a) tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);

- b) sottoscrive/appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi di accertamento liquidazione ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo: affida a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione dei tributi.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8 Attività di controllo delle entrate

- 1. Gli uffici competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
- 2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
- 3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti e questionari.
- 4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti degli uffici competenti.

Art. 9 Rapporti con i cittadini

- 1. I rapporti con i cittadini devono essere effettuati con criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
- 2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
- 3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

- 1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve attenersi a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
- 2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

- 3. La notifica degli avvisi diretti ai contribuenti sarà effettuata avvalendosi del messo notificatore comunale o del servizio postale.
- 4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuato dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.
- 5. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

Art. 11 Accertamento delle entrate non tributarie

- 1. L'accertamento delle entrate non tributarie avviene a cura del responsabile del servizio competente per funzione o materia e la relativa documentazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la registrazione contabile.
- 2. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

Art. 12 Contenzioso tributario

- 1. Compete alla Giunta Comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio spetta al Sindaco.
- 2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
- 3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 13 Sanzioni tributarie

- 1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, nonché ad atti appositi adottati dal Consiglio Comunale.
- 2. L'avviso di contestazione della sanzione notificato al contribuente/utente deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
- 3. Le sanzioni tributarie non vengono applicate nei seguenti casi:
 - a) indicazioni errate contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, anche se successivamente modificate dall'amministrazione medesima;
 - b) ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione/uffici competenti nella risposta ad istanze del contribuente.

Art. 14 Autotutela

1. Il responsabile, individuato ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7, al quale compete la gestione del tributo dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento

ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento sull'applicazione delle misure deflattive.

TITOLO III RISCOSSIONE

Art. 15 Riscossione

- 1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite: versamento con modello F24, Tesoreria Comunale; c/c postale intestato al Tesoriere Comunale; banche e istituti di credito convenzionati o altri soggetti di cui al precedente art. 5. Con apposita determinazione i responsabili delle entrate assumono le iniziative atte a facilitare i pagamenti, favorendo gli strumenti più attuali e diffusi alternativi al contante, anche mediante il ricorso a convenzioni ed accordi con il sistema bancario e postale.
- 2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate può avvenire secondo la procedura di cui ai D.P.R. 29/09/1973, n. 602, D. Lgs. 112/99, D.Lgs. 46/99 e successive modificazioni ed integrazioni se affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al D.Lgs. 112/99 e successive modificazioni, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910, n. 639, se svolta direttamente dal Comune o affidata ad altri soggetti.

Art. 16 Dilazione del pagamento

1. Relativamente ai debiti di natura tributaria e patrimoniali per i quali è stato avviato il recupero tramite accertamento e/o riscossione coattiva, il funzionario responsabile del servizio competente, in conformità all'art. 1 c. 796 L. 160/2019, consente, su richiesta motivata dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà, la ripartizione del pagamento da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal debitore come segue:

IMPORTO DA RATEIZZARE	N. RATE	SCADENZA
Da € 100,00 a € 500,00	4	mensili
Da € 501,00 a € 3.000,00	10	mensili
Da € 3.001,00 a € 6.000,00	16	mensili
Da € 6.001,00 a € 20.000,00	36	mensili
Da € 20.001,00	48	mensili con fideiussione

- Per importi inferiori a euro 100,00 la rateizzazione potrà essere concessa solo a soggetti che versino in condizioni economiche particolarmente disagiate.
- Nel caso di importo da rateizzare superiore a € 20.000,00 è obbligatoria la presentazione di idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria che dovrà restare espressamente valida fino all'integrale pagamento di tutte le rate. Le rate e la tempistica potranno essere sottoposte a valutazione dell'Amministrazione Comunale per una definizione agevolata delle pratiche, come pure l'esonero della garanzia fideiussoria.
- Il numero delle rate potrà essere inferiore a quanto normato nella tabella sopra descritta se richiesto del debitore.
- Ad ogni singola rata andrà applicata la frazione di interesse legale al saggio vigente al momento di

presentazione dell'istanza di rateizzazione.

- La richiesta di rateizzazione può essere presentata all'ufficio competente fino a quando il responsabile, una volta scaduto il termine per il pagamento, non avrà avviato il procedimento per la riscossione coattiva.
- Le rate concesse avranno scadenza l'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.
- 2. Il responsabile del servizio competente, dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunicherà al responsabile del servizio finanziario gli estremi della rateazione e comunque tutte le notizie necessarie per la gestione della riscossione, provvedendo altresì a tenerlo tempestivamente informato di tutte le variazioni che eventualmente dovessero riscontrarsi in seguito.
- 3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non potrà più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
- 4. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.

Art. 17 Rimborsi

- 1. Il rimborso tributario o altra entrata versata risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio competente su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, in casi specifici. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma di cui si richiede la restituzione.
- 2. Il responsabile del servizio, qualora le norme specifiche non prevedano diversamente, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica al contribuente/utente o il provvedimento di rimborso o comunque le decisioni adottate in merito all'interessato.
- 3. I termini di cui ai commi precedenti possono essere sospesi, sempre per mezzo di notifica comunicata anche mediante raccomandata A.R., per non più di una volta e per un massimo di giorni 60 in presenza di particolare complessità della materia oggetto dell'istanza.

Art. 18 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di entrate come definite dall' art. 2

- 1. Per Il principio fondamentale dell'economicità, ovvero il principio di ottimizzare il rapporto fra il valore economico del risultato ottenuto e quello delle risorse impiegate, non si fa luogo, al rimborso, alla liquidazione, all'accertamento esecutivo e alla riscossione coattiva dei crediti relativi alle entrate comunali qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta sia pari o inferiore ad € 15,00 (euro quindici).
- 2. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 19 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge o i regolamenti vigenti.